

CXXXIV.

TORNATA DEL 27 OTTOBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — *Congredi — Omaggi — Comunicazione di un messaggio del Ministro della Marina, e del Regio Decreto di nomina del commendatore D'Amico a Commissario regio per la discussione del progetto di legge relativo al Codice della marina mercantile — Giuramento dei Senatori Lauri e Giordano — Relazione sui titoli del Senatore Zanolini — Nomina di due nuovi membri in surrogazione dei Commissari mancanti a completare l'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge sul Contenzioso amministrativo — Discussione ed approvazione dei seguenti quattro progetti di legge: Per l'assestamento definitivo dei bilanci attivi e passivi degli esercizi 1855, 1856 e 1857 e per la cessione gratuita al municipio di Palermo del suolo in quella città già occupato dall'edificio pel noviziato dei Gesuiti — Discussione del progetto di legge di un nuovo Codice per la marina mercantile — Dichiarazione del Regio Commissario — Adesione degli articoli 1 e 2 colle aggiunte proposte dal Regio Commissario ed assentite dalla Commissione — Aggiunta all'art. 3 del regio Commissario combattuta dai Senatori Castelli Edoardo e Mameli (Relatore) — Approvazione degli art. 3 al 23 colle aggiunte proposte dal Regio Commissario ed acconsentite dalla Commissione agli art. 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono pure quelli dell'Istruzione pubblica e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori Camozzi, di Campello e Moris, colle quali domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Debbo riferire al Senato gli omaggi che gli vennero fatti:

1. Dal sig. avv. De-Vincenti sindaco di Lozza, di alcune copie di un opuscolo per titolo: *Illusioni e Realtà*;

2. Dal sig. Biagio Moretti, di 250 copie di un opu-

scolo per titolo: *Agli oppugnatori della Convenzione 15 settembre.*

Darò conoscenza al Senato del messaggio del Ministro della Marina e dell'annesso decreto di nomina del capitano di vascello D'Amico a Commissario regio per la discussione del progetto di legge relativo al Codice della marina mercantile, che è appunto oggi all'ordine del giorno.

« Torino, addì 27 ottobre 1864.

» Il sottoscritto si pregia comunicare a cotesto onorevole Ufficio di presidenza il R. Decreto di nomina del capitano di vascello D'Amico a Commissario regio per la discussione del progetto di Codice della marina mercantile.

» Il Ministro

« (Firmato) ALFONSO LA MARMORA. »

Tenore del Decreto:

VITTORIO EMANUELE II, ecc.

« Sulla proposta del nostro Ministro degli affari Esteri, Presidente del Consiglio ed incaricato interinzialmente del portafoglio della Marina.

» Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

» Il capitano di vascello della nostra marina d'Anico commendatore Edoardo, capo del gabinetto al Ministero della Marina, è nominato nostro Commissario per la discussione, presso il Senato del Regno, del progetto di legge concernente il Codice della marina mercantile.

» Il predetto nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

» Dato a Torino, addì 23 ottobre 1864.

» VITTORIO EMANUELE.

» ALFONSO LA MARMORA. »

Si farà luogo alla prestazione di giuramento del nuovo Senatore Lauri. Prego i Senatori, Segretari, Cibrario e San Vitale a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Senatore Lauri presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore Lauri del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed ammesso al pieno esercizio delle sue funzioni.

Si farà luogo ad altra prestazione di giuramento del Senatore Giordano. Invito i signori Segretari Senatori Cibrario e San Vitale a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Senatore Giordano presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore Giordano del prestato giuramento lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

RELAZIONE SUI TITOLI
DEL SENATORE ZANOLINI

Il Senato è pregato di udire la relazione sui titoli del nuovo Senatore cavaliere Zanolini, relazione che fu commessa al signor Senatore De Foresta.

La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Signori Senatori.

Il cavaliere avvocato Antonio Zanolini, Deputato al Parlamento nazionale, fu nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 17 di questo mese.

Egli non presenta alcun documento per giustificare di avere l'età prescritta, ma rappresenta di essere stato due volte presidente provvisorio della Camera dei Deputati come il più anziano dei suoi colleghi; credo che il Senato sarà convinto dell'efficacia di questo argomento.

Il Cavaliere Zanolini fu nominato membro dell'assemblea legislativa a Roma durante il Governo costituzionale nel 1848; fu poscia eletto nel 1859 membro dell'assemblea costituente del Governo provvisorio delle Romagne; e finalmente è stato eletto a Deputato nel Parlamento italiano durante due legislature.

Egli è benemerito della causa costituzionale e dell'incipendenza nazionale, per molti atti compiuti con utilità del paese e della libertà e con plauso dei suoi concittadini: infine è autore di vario pregevoli opere letterarie.

Se questi ultimi titoli non sarebbero sufficienti per giustificare la sua nomina, rendono però pregevole l'acquisto di tanto cittadino al Senato, per la di cui ammissione, secondo i precedenti del Senato, gli basta di essere stato membro dell'Assemblea legislativa nel 1848 e nel 1859, oltre a due elezioni che ha avuto al Parlamento italiano.

L'Ufficio primo mi ha pertanto incaricato di proporre al Senato l'ammissione del prelodato Senatore cav. Zanolini.

Presidente. Chi approva le conclusioni della relazione testè udita, voglia sorgere.

(Approvato.)

Rispondendo al mandato conferitomi nell'ultima seduta, ho l'onore di partecipare al Senato che in surrogazione dei due membri mancanti a completare l'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge sul contenzioso amministrativo ho creduto bene di scegliere i signori Senatori Quarelli e Serra Francesco Maria.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE
DI TRE PROGETTI DI LEGGE

(V. Atti del Senato N. 59, 60 e 92.)

Presidente. Viene ora secondo l'ordine del giorno in discussione in primo luogo un triplice progetto di legge contenente l'assettamento definitivo dei bilanci attivi e passivi degli esercizi 1855-56-57.

Credo che il Senato consentirà che si prescinda dalla lettura dell'intero testo del progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale si passerà alla lettura dei singoli articoli.

TITOLO I. — Proventi.

Art. 1.

I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1855 sono stabiliti quali risultano dal conto generale stampato dall'amministrazione delle finanze in data del 19 gennaio 1858, nella somma di (A) L. 174,797,667 52
cioè :

	<i>Ordinari</i>	<i>Straordinari</i>
Proventi dell'anno 1855	L. 128,995,228 21	27,773,192 13 (A)
Proventi degli anni precedenti	» 5,593,243 52	12,436,003 66
Totali	L. 134,588,471 73	40,209,195 79

(A) Comprese lire 25,011,356 13, prodotto della prima e seconda rata del prestito inglese di due milioni di lire sterline autorizzato con legge 8 marzo 1855.

(Approvato.)

Art. 2.

Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in L. 157,237,158 01
cioè :

	<i>ordinari</i>	<i>straordinari</i>
Proventi dell'anno 1855	L. 127,119,290 18	25,246,600 13 (B)
Proventi degli anni precedenti	» 1,675 364 61	3,195,897 09
Totali	L. 128,794,654 79	28,442,503 22

Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio, ripresi nel conto dell'esercizio 1856, sommano a L. 17,560,509 51

(B) Compreso lire 7,608 trapassate sui sommari demaniali di quarta categoria, cioè di non probabile esazione.
(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

(Meno quelle per la spedizione militare d'Oriente)

Art. 3.

L'ammontare delle spese ordinarie e di quelle straordinarie state autorizzate da leggi e coll'articolo 13 della presente, sia per il servizio dell'anno 1855, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità delle tabelle A, B, C, annesso al presente e del sovracitato conto generale del Ministro di Finanze a L. 197,533,798 20
(Approvato.)

Art. 4.

Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dell'esercizio 1855, risultanti dal detto conto, sono stabilite nella somma di L. 144,264,156 61
Le aiuti per gli anni precedenti » 46,636,759 03
Totale delle spese accertate L. 190,900,915 64 190,900,915 64

ciò :

Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio come dalle tabelle D, E,
 si per il conto 1855, che per i precedenti L. 141,594,063 08
 Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio sud-
 detto (tavola B)* » 49,306,852 56
 (Approvato.)

Art. 5.

Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autoriz-
 zate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1855, e non comprese nei
 seguenti articoli 6, 7, 8, rilevanti a L. 6,632,882 56

ciò :

Relative al 1855 L. 5,738,073 86
 Spese degli anni precedenti » 894,808 70
 (Approvato.)

Art. 6.

I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1855, rilevanti come
 dalla tavola F, a lire 193,359 01, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro
 sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento giusta il disposto dell'art. 39
 della legge 23 marzo 1853.
 (Approvato.)

Art. 7.

I crediti conservati ed accertati per spese in corso d'esecuzione dell'esercizio 1855 traspor-
 tati all'esercizio 1856, conformemente al disposto dell'articolo 42 della succitata legge, sono
 stabiliti in lire 43,203,166 22 (tavola II).
 (Approvato.)

Art. 8.

Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1855 per spese straordinarie
 eseguibili in più anni, state trasportate nell'esercizio 1856 giusta il disposto dall'art. 43 della
 precitata legge, sono stabilite in lire 5,910,327 33.
 (Approvato.)

Art. 9.

I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1854, trasportati nel conto speciale del
 Tesoro del 1855, sono accertati in L. 849,124 51
 Mandati pagati nell'anno 1855 L. 773,278 39
 Mandati restanti a pagare il 1° gennaio 1856 » 75,846 12
 (Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

Art. 10.

L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili da pagarsi dal Debito pubblico,
 vigenti al 1° gennaio 1856, è accertato nella somma di L. 52,533,366 19
 I pagamenti fatti durante il 1855 sia per scadenza d'interessi, che per l'estinzione, commis-
 sione e aggio sulla lira sterlina asciesero a » 32,446,415 30
 (Approvato.)

Art. 11.

L'importo del debito galleggiante dello Stato per buoni del tesoro in circolazione alla sca-
 denza dell'esercizio 1855, risulta della somma di » 5,047,359
 (Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

Art. 12.

La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1855 rimane stabilita come segue:

	ATTIVO	PASSIVO
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1855 L.	17,409,022 06	»
Deficit di contabili e crediti della tesoreria generale, trapassati sui som-		
• mari demaniali di quarta categoria »	40,053 83	»
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1855, comprese		
lire 7,008 66 trapassate sui sommari demaniali di quarta categoria »	17,560,509 51	»
Somme per spese in corso d'esecuzione al chiudimento dell'esercizio		
1855, trasportate all'esercizio 1856 (art. 42 della legge 23 marzo 1853) »	»	42,203,166 22
Somme per spese straordinarie eseguibili in più anni, trasportate all'e-		
sercizio 1856 (art. 43 della legge 23 marzo 1853) »	»	5,910,327 33
Mandati restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1855, cioè :		
Mandati dell'esercizio 1855 L.	193,359 01	
Mandati dell'esercizio 1854 »	60,262 80	
Mandati degli esercizi 1853 e retro , »	9,583 32	
	<hr/>	
Totale L.	269,205 13	269,205 13
	<hr/>	
Debiti in cassa al chiudimento dell'esercizio 1855 »		16,293,507 62
Totale L.	35,009,585 40	66,076,206 30
	<hr/>	
Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1855 L.		31,066,620 90
(Approvato.)		

TITOLO V. — Convalidazione di atti governativi di finanza.

Art. 13.

Ministero delle Finanze (Cat. 20, Bilancio passivo).

È approvata la maggiore spesa di lire 871,848 90, occorsa nel 1855 per pagamento d'interessi de' buoni del Tesoro.

Ministero dei Lavori Pubblici (Cat. 18).

È autorizzato l'annullamento di credito di 7,500 lire su questa categoria, in parziale compenso di maggiore spesa approvata colla legge 26 aprile 1856.

Ministero della Guerra.

Sono convalidate le spese state fatte nell'anno 1855 e retro, senza le formalità prescritte dalle vigenti leggi per compra di cereali e altre materie per la fabbricazione, col metodo ad economia, di pane da munizione intrapresa in via d'esperimento.

(Approvato.)

Presidente. Si prescindereà pure, se il Senato lo consente, dalla lettura delle Tabelle annesse a questi tre progetti di legge.

(Vedi queste Tabelle negli *Atti del Senato*, numero 59.)

Siccome si tratta di tre leggi, le quali possono avere una votazione contemporanea, mi riservo di provocare il voto del Senato per squittinio segreto, quando saranno votati gli articoli degli altri due analoghi progetti di legge. Si passa al secondo progetto di legge relativo all'assestamento definitivo del bilancio 1856.

TITOLO I. — Proventi.

Art. 1.

I proventi ordinari e straordinari dell'esercizio 1856 (comprese lire 25,748,771 82 prodotto della 3.a e 4.a rata del prestito inglese di due milioni di sterline) sono stabiliti quali risultano dal conto generale dell'amministrazione della finanza nella somma di L. 184,862,215 55
cioè:

	<i>Ordinari</i>	<i>Straordinari</i>
Proventi del 1856	L. 142,860,278 16	25,148,517 82
Proventi degli anni antecedenti	» 6,279 235 29	11,574 130 28
	<hr/>	<hr/>
Totali	L. 148,139,513 15	36,722,702 10

(Approvato.)

Art. 2.

Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi fino alla scadenza dell'esercizio suddetto sono accertate in L. 169,840,985 75
cioè:

	<i>Ordinari</i>	<i>Straordinari</i>
Proventi del 1856	L. 138,128,404 64	24,954,443 58
Proventi degli anni antecedenti	» 1,993,129 64	4,765,007 87
	<hr/>	<hr/>
Totali	L. 140,121,534 28	29,719,451 45

Cosicchè i proventi restanti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1857 (comprese lire 99 20 trapassate sui sommari demaniali di 4.a categoria) rilevano a L. 15,024,259 82
cioè:

	<i>Ordinari</i>	<i>Straordinari</i>
Proventi del 1856	L. 3,731,873 52	194,128 24
Proventi degli anni antecedenti	» 4,286,105 65	6,809,122 41
	<hr/>	<hr/>
Totali	L. 8,017,979 17	7,003,250 65

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

Art. 3.

L'ammontare delle Spese ordinarie e di quelle straordinarie legalmente autorizzate pel 1856 (comprese le spese trasportate dagli esercizi antecedenti) è accertato per la somma di L. 204,134,828 81
cioè:

	<i>Ordinarie</i>	<i>Straordinarie</i>
Spese approvate con la legge del Bilancio passivo del 17 marzo 1856	L. 136,735,081 40	4,203,170 32
Spese nuove e maggiori spese approvate con leggi speciali	» 8,070,978 65	6,012,102 52
Spese trasportate dall'esercizio 1855	» 41,370,974 12	7,742,549 43
	<hr/>	<hr/>
Totali	L. 186,177,036 57	17,957,792 27

(Approvato.)

TORNATA DEL 27 OTTOBRE 1864.

Art. 4.

Le spese ordinarie e straordinarie accertate, siccome risulta dai conti dell'esercizio 1856, sono stabilite nella somma di L. 198,210,464 »
 cioè:

	<i>Ordinarie</i>	<i>Straordinarie</i>
Spese dell'anno 1856	L. 140,139,164 31	9,473,446 39
Spese trasportate dal 1855	» 41,220,221 13	7,377,632 17
Totale	L. 181,359,385 44	16,851,078 056

I pagamenti effettuati per tali spese durante l'esercizio 1856 sono accertati per . . . L. 145,851,352 77
 cioè:

	<i>Ordinarie</i>	<i>Straordinarie</i>
Spese dell'anno 1856	L. 122,078,993 98	7,562,502 90
Spese trasportate dal 1855	» 13,326,015 96	2,863,839 93
Totale	L. 135,405,009 94	10,426,342 83

Cosicchè le spese rimaste a pagare al chiudimento di quell'esercizio rilevano a . . . L. 52,379,111 23
 (Approvato.)

Art. 5.

Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1856, e non comprese nei seguenti articoli 6, 7 ed 8, rilevanti a L. 4,859,702 84
 cioè:

Spese relative al 1856	L. 3,560,554 70
Spese relative agli anni antecedenti	» 1,299,148 14

(Approvato.)

Art. 6.

I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1856 sono accertati per L. 68,630 07
 se saranno portati a scaricamento nel conto speciale del tesoro sull'esercizio di quell'anno in cui se ne riconoscerà fatto il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 39 della legge 23 marzo 1853.
 (Approvato.)

Art. 7.

I crediti conservati ed accertati per spese in corso di esecuzione dell'esercizio 1856 trasportati all'esercizio 1857, in conformità del disposto nell'art. 42 della succitata legge sono stabiliti in L. 47,378,955 28
 (Approvato.)

Art. 8.

Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1856 per spese straordinario eseguibili in più anni, state trasportate all'esercizio 1857, giusta il disposto dell'art. 43 della predetta legge, sono stabilite nell'ammontare di L. 4,931,545 88
 (Approvato.)

Art. 9.

I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1855, trasportati nel conto speciale del Tesoro per l'anno 1856, sono accertati in L. 269,215 13
 cioè:
 Mandati pagati nel 1856 L. 183,191 21
 Mandati restanti a pagare al 1° gennaio 1857 » 86,013 91
 (Approvato.)

TITOLO III. — Spesa per la guerra di Crimea.

Art. 10.

L'ammontare delle spese per la guerra di Crimea autorizzate con legge del 30 marzo 1856

ascende a	L.	74,198,401 68
Le spese accertate ascendono a	»	52,907,640 47
cioè :		
Spese fatte nel 1855	L.	22,207,208 05
Spese fatte nel 1856	»	27,551,839 05
Spese trasportate sull'esercizio 1857	»	3,148,563 07

(Approvato.)

Art. 11.

Rimane annullata la residuale somma di	L.	21,290,761 51
--	----	---------------

(Approvato.)

TITOLO IV. — Passività diverse dello Stato.

Art. 12.

L'ammontare delle rendite perpetue e redimibili da pagarsi dal Debito pubblico, vigenti al 1. gennaio 1857 è accertato nella somma di L. 31,221,650 62

I pagamenti fatti durante l'esercizio 1856, sia per scadenza di interessi, che per estinzione, commissione ed aggio della lira sterlina, sono accertati per » 35,395,618 78

(Approvato.)

Art. 13.

L'importo del debito galleggiante dello Stato per Buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1856, risulta nella somma di L. 7,516,141 77

(Approvato.)

TITOLO V. — Situazione finanziaria.

Art. 14.

La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1856 rimane stabilita come segue:

	ATTIVO	PASSIVO
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1856	L. 12,032,785 13	
Deficit di contabili e debiti di cassa trapassati sui sommari demaniali di quarta categoria		15,782 82
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1856 (comprese lire 99 20 trapassate sui sommari di quarta categoria)		15,021,229 82
Somme per spese in corso di esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1856, trasportate all'esercizio 1857 per virtù dell'articolo 42 della legge del 23 marzo 1853 :		
Bilancio ordinario		» 47,378,935 28
Bilancio per la spedizione di Crimea		» 3,146,396 77
Somme per spese straordinario eseguibili in più anni, trasportate all'esercizio 1857 per l'articolo 43 di detta legge		» 4,931,545 88
Mandati restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1856, cioè:		
Mandati dell'esercizio 1856	L. 68,630 07	
Mandati dell'esercizio 1855	» 57,994 67	
Mandati dell'esercizio 1854	» 21,360 62	
Mandati dell'esercizio 1853 e retro	» 3,658 62	
Mandati del bilancio straordinario della spedizione d'Oriente	» 2,196 30	
Totale	L. 156,810 28	» 156,810 28
Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1856		» 15,052,458 24
	Totali L. 27,069,797 77	70,666,176 45
Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1856	L.	43,596,378 68

(Approvato.)

Presidente. Si passerà al terzo progetto di legge relativo all'

ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL BILANCIO DEL 1857.

TITOLO I. — Proventi.

Art. 1.

I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1857 sono stabiliti quali risultano dal conto generale stampato dall'amministrazione delle finanze in data del 10 marzo 1859 nella somma di L. 153,303,764 49
cioè:

Proventi dell'anno 1857
Proventi degli anni precedenti

P R O V E N T I	
ORDINARI	STRAORDINARI
137,443,702 90	931,052 28
7,910,858 27	7,017,151 04
145,354,561 17	7,949,203 32

(Approvato.)

Art. 2.

Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in L. 139,172,136 37
cioè:

Proventi dell'anno 1857
Proventi degli anni precedenti

P R O V E N T I	
ORDINARI	STRAORDINARI
134,779,282 50	441.650 42
3,593,957 25	357,236 20
138,373,249 75	798,886 62

Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1858 sommano a L. 14,131,628 12

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

Art. 3.

L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi, sia per il servizio dell'anno 1853, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti è stabilito in conformità delle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente e del sovracitato conto generale dell'amministrazione delle finanze a L. 224,461,441 28.
(Approvato)

Art. 4.

Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dell'esercizio 1857, risultanti dal detto conto, sono stabilite nella somma di L. 161,699,781 25
Le simili per gli anni precedenti » 58,583,662 39

Totale delle spese accertate L. 220,283,443 64 220,283,443 64

cioè:

Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio come dalle tabelle *D*, *E* si per il conto 1857, che per i precedenti L. 160,772,230 64
Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto (tavola *F*) » 59,511,213 »

(Approvato.)

Art. 5.

Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1857 e non comprese nei seguenti art. 5, 7 e 8 rilevanti a L. 4,177,997 74

cioè:

Relative al 1857 L. 3,709,155 33
Spese degli anni precedenti » 468,842 41

(Approvato.)

Art. 6.

I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1857, rilevanti come dalla tavola *F* a L. 109,197 58, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo della legge del 23 marzo 1853.

(Approvato.)

Art. 7.

I crediti conservati ed accertati per spese in corso d'esecuzione dell'esercizio 1857 trasportati all'esercizio 1858, conformemente al disposto dell'articolo 42 della succitata legge, sono stabiliti in L. 52,887,148 32 (tavola *H*).

(Approvato.)

Art. 8.

Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1857 per spese straordinarie eseguibili in più anni, che sono state trasportate all'esercizio 1853, giusta il disposto dell'articolo 43 della precitata legge, sono stabilite in L. 6,514,867 10

(Approvato.)

Art. 9.

I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1856 trasportati nel conto speciale del tesoro dell'anno 1857 sono accertati in L. 156,840 28

cioè:

Mandati pagati nell'anno 1857 L. 130,754 57
Mandati restanti a pagare il 1 gennaio 1858 » 26,085 74

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

Art. 10.

L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili da pagarsi dal debito pubblico, vigenti al 1 gennaio 1858, è accertato nella somma di L. 31,091,053 92
 I pagamenti fatti durante l'esercizio 1857 sia per scadenza di interessi, che per l'estinzione, commissione e aggio sulla lira sterlina, ascensero a » 39,240,597 29
 (Approvato.)

Art. 11.

L'importo del debito galleggiante dello Stato per buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1857 risulta della somma di L. 12,904,101 02
 (Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

Art. 12.

La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1857 rimane stabilita come segue:

	ATTIVO	PASSIVO
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1857. L.	12,700,863 41	»
Deficit di contabili trapassati sui sommarii demaniali di quarta categoria »	41,923 61	»
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1857 . . . »	14,131,628 12	»
Somme per ispeze in corso d'esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1857 trasportate all'esercizio 1858 (articolo 42 della legge 23 marzo 1853) »	»	52,887,148 32
Somme per ispece straordinarie eseguibili in più anni trasportate all'esercizio 1858 (articolo 43 della legge 23 marzo 1853) . . . »	»	6,514,867 10
Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1857, cioè:		
Mandati dell'esercizio 1857 L.	109,197 58	
Id. dell'esercizio 1856 »	8,142 35	
Id. dell'esercizio 1855 »	9,083 72	
Id. dell'esercizio 1854 »	8,278 35	135,283 29
Id. degli eser. 1853 retro »	581 29	
Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1857 »	»	37,614,244 84
	<u>26,874,415 14</u>	<u>97,181,543 55</u>
Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1857	L. 70,307,128 41	

(Approvato.)

TITOLO V. — Disposizioni particolari.

Art. 13.

I delitti dei comuni dello Stato per prezzo di fucili loro somministrati dal Governo negli anni 1848 e 1849 per l'armamento della milizia nazionale sono condonati, ed è perciò approvata l'eliminazione dal conto dell'esercizio 1857 del credito di L. 205,065 per tale titolo proveniente dall'esercizio 1856.
 (Approvato.)

Presidente. Per non dar disagio due volte al Senato propongo che lo squittinio di queste tre leggi sia contemporaneo all'altro della legge, di cui vado a dar contezza, e che è posta all'ordine del giorno.

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER CESSIONE GRATUITA DI TERRENO
AL MUNICIPIO DI PALERMO.**

(V. *Atti del Senato N. 110.*)

Articolo unico.

« È ceduta gratuitamente al Municipio di Palermo per costruirvi case di operai, la proprietà del suolo sul quale altra volta sorgeva in quella città l'edificio del noviziato del soppresso ordine dei gesuiti. »

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno domandando la parola, trattandosi di legge concepita in un solo articolo, a norma del nostro regolamento non si provoca il voto pel Senato per alzata e seduta, ma si passa immediatamente allo squittinio segreto. Quindi si faranno due squittinii, uno per le tre leggi di finanza, l'altro per la legge testè letta.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio.

Sui tre progetti di finanza:

Numero dei votanti	94
Favorevoli	83
Contrari	11

(Il Senato approva)

Sul progetto per cessione al Municipio di Palermo:

Numero dei votanti	94
Favorevoli	83
Contrari	11

(Il Senato approva.)

Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI CODICE
PER LA MARINA MERCANTILE.**

(V. *Atti del Senato, N. 36.*)

Presidente. È all'ordine del giorno la discussione del progetto del così detto Codice per la marina mercantile stato profondamente esaminato dalla benemerita Commissione del Senato.

Penso che il Senato vorrà dispensarmi dalla lettura preliminare dell'intero progetto, per conseguenza prendo la discussione generale dichiaro essere intenzione della Presidenza che si proceda dopo di essa alla lettura dei singoli articoli della legge con questa intelligenza che quegli articoli, sui quali non si chiederà la parola e non si farà alcuna osservazione, si intenderanno approvati dopo la semplice lettura.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Commissario Regio. Il controprogetto di Codice per la marina mercantile stato formolato dalla vostra Commissione, onorevoli Senatori, è meglio informato a quei principii di sana libertà che debbono guidare l'amministrazione della nostra marina mercantile, ed è di più stato liberato da tutta quella parte regolamentare che si trovava nel progetto del Ministero; per conseguenza trovando il controprogetto migliorato sotto tutti gli aspetti, io accetterò la discussione su di esso.

È naturale che in un progetto di legge il quale consta di 475 articoli, su qualcheduno di essi avrà qualche modificazione da proporre; però debbo dichiarare che fortunatamente queste osservazioni non cadranno su questioni di principii, perchè quanto a queste, sono in pieno accordo con tutto l'operato della Commissione.

Presidente. Se non vi è chi prenda la parola sulla discussione generale, io la dichiaro chiusa, e pregherò il signor Segretario Arnulfo di assumere il compito della lettura degli articoli.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge gli articoli del testo della Commissione.)

PARTE PRIMA.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Titolo I.

Dell'amministrazione della marina mercantile.

CAPO I.

Della giurisdizione amministrativa della marina mercantile.

• **Art. 1.** L'amministrazione della marina mercantile dipende dal Ministro di Marina.

• Il servizio dei porti e delle spiagge fa parte dell'amministrazione della marina mercantile. »

Commissario Regio. Riguardo alla navigazione dei laghi, fiumi e stagni, questo progetto di legge non ne fa parola. Potrebbe però venire il dubbio se per riguardo a quella navigazione fossero applicabili le disposizioni che emergono da questo progetto di legge; quindi io domando di poter fare un'aggiunta a questo primo articolo la quale dicesse: che alla navigazione e polizia dei laghi, fiumi e stagni dello Stato sarà provveduto con legge speciale.

Senatore Mameli, Relatore. Questo è già stato combinato tra me ed il signor Commissario Regio. La presente legge non riguarda che la navigazione e la polizia marittima: la navigazione, la polizia e la pesca

dei laghi, fiumi e stagni deve essere oggetto di legge speciale: mi consta che i progetti relativi sono in corso di studio.

Tuttavia è miglior consiglio che se ne faccia un cenno in questa legge, affinché le persone meno edotte in questa materia non creano che vi sia una lacuna o dimenticanza.

Presidente. L'aggiunta da farsi al primo articolo stata proposta dall'onorevole Commissario Regio ed accettata dalla Commissione sarebbe a qualunque così concepito: « Alla navigazione e polizia dei laghi, fiumi e stagni dello Stato sarà provveduto con legge speciale. »

Chi approva l'articolo primo con quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Il litorale del Regno si divide in circondari marittimi, e questi si suddividono in compartimenti.

» Il numero dei circondari e dei compartimenti, la loro circoscrizione ed i capi-luoghi dei medesimi sono determinati per Decreto Reale. »

Commissario Regio. Nell'articolo 5 è stabilito che il personale della marina mercantile, il numero, la graduazione e l'annuo stipendio del personale medesimo sono fissati da una tabella annessa alla presente legge.

Per mettere l'articolo 5 in analogia con questa disposizione dell'articolo 5, e nello stesso spirito con cui è compilato lo stesso articolo 5 dalla Commissione del Senato, io domando che il numero dei circondari e dei compartimenti, la loro circoscrizione ed i capi luoghi dei medesimi sieno determinati dalla tabella annessa alla presente legge, e propongo un'aggiunta in questo senso.

Presidente. La Commissione ha nulla a dire?

Senatore **Mameli, Relatore.** Io già non posso parlare che in proprio nome, perchè non ho avuto tempo di prendere gli opportuni concerti cogli altri membri della Commissione, i quali però hanno voluto onorarmi di un voto di fiducia.

Dirò adunque che tale modificazione proposta dall'egregio signor Commissario è stata da me accettata di buon grado, ravvisandovi un miglioramento apportato alla legge, perchè un'aggiunta, o diminuzione, o modificazione nei circondari e nei compartimenti non potrà farsi se non per legge, anzichè lasciarla all'arbitrio illimitato del potere esecutivo. La tabella poi da annectarsi alla presente legge è quella appunto che è annessa al Decreto Reale del 20 dicembre 1863, dal quale è stata desunta l'organizzazione dell'amministrazione della marina mercantile della quale ora si tratta.

Avverto poi fin d'ora, acciò non occorra di ripeterlo altra volta in questa discussione, che la Commissione sostituisce alla meno propria qualificazione di Codice dal Ministero attribuita, quella di legge per la marina mercantile, prendendo in ciò norma dal titolo della legge inglese del 1834 per la marina.

Presidente. Si tratterebbe di aggiungere:

« Sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge. »

Chi approva l'articolo 2 con quest'aggiunta, voglia levarsi.

(Approvato.)

Una voce. Qual è la tabella?

Commissario Regio. Per questa tabella da aggiungersi alla presente legge la Commissione del Senato si attenne all'ultimo Decreto del Ministero di Marina del 20 dicembre 1863, il quale fu formulato in seguito ad una ispezione accuratamente fatta, e quindi pare che la divisione del litorale dello Stato in circondari e compartimenti, la quale risulta dalla tabella annessa al detto Decreto, non potrà essere soggetta a variazioni in un tempo prossimo.

Senatore, *Segretario, Arnulfo,* legge:

« Art. 3. In ogni capo-luogo di circondario è stabilito un consolato di marina.

» In ogni compartimento, meno quello in cui è posto il capo-luogo del circondario, è stabilito un vice-consolato di marina. »

Commissario Regio. Il Ministero, in seguito della ispezione di cui parlai or ora, ha trovato che per alcuni compartimenti, come Portoferra, Carloforte ed altri, non francava la pena di mettervi un vice-consolo ma bastava un applicato di prima o seconda classe, giacchè parecchi dei compartimenti non sono stati creati per l'importanza del compartimento stesso, ma per la distanza che vi era dal capo-luogo di circondario, e non occorreva aumentare la spesa sul bilancio dello Stato per servizi ai quali basta un applicato di prima o seconda classe.

Pregherei perciò il Senato perchè fosse contento che si aggiungesse un'alinea in cui si dica, che al vice-consolato possa esser chiamato anche un applicato di prima o di seconda classe. In questo modo non si cambia il contro progetto della Commissione, ed intanto si viene anche a lasciar facoltà al Ministero di poter mantenere un'economia annuale riguardo ai consolati di marina.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola:

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** La considerazione che indusse il Commissario Regio a proporre l'aggiunta di questo alinea è importantissima; credo tuttavia che non sia necessario, perchè l'alinea dell'articolo dice bensì che in ogni compartimento è stabilito un vice-consolato di marina, ma ciò non impedisce che il Ministero, quando vede l'importanza minima del compartimento, vi ponga un applicato di prima classe.

È vero che la legge stabilisce che nel capo luogo di circondario vi sia un Consolato, e nei compartimenti un vice Consolato, ma può essere che, attesa la poca importanza dell'ufficio, un applicato sia sufficiente.

Quindi credo si possa prescindere dall'aggiunta proposta dal Commissario regio.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Essendo una di quelle questioni di forma, quando il Senato accetta che il Ministero in vece di un vice Console a reggere un vice Consolato, possa mettere un applicato qualunque, io non insisto sulla mia aggiunta.

Senatore Mamell, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamell, Relatore. Questa appunto fu l'osservazione da me fatta al regio Commissario su tale proposito.

Resta quindi inteso, senza che sia d'uopo esprimerlo nella legge, che sarà in arbitrio del Ministero il destinare un applicato, sempre quando non creda necessario un vice Console.

Presidente. Mediante queste spiegazioni questo articolo andrà nel novero di quelli approvati.

« Art. 4. Nei punti di approdo che non siano capoluogo di compartimento, il servizio marittimo sarà affidato a impiegati della Dogana ovvero a delegati di marina i quali riceveranno un'annua gratificazione non maggiore di lire duecento. »

Commissario Regio. L'articolo, come è concepito, dice, che sarà affidato il servizio marittimo agli impiegati delle Dogane ovvero ai delegati di marina: siccome in tutti i luoghi del Regno dove può essere necessario un agente della marina mercantile vi sono impiegati di Dogana, e siccome ritengo che questi sono i veri impiegati della marina mercantile, quando mancano quelli dell'Amministrazione dei Consolati, io vorrei che fosse detto nel modo seguente:

« Gli impiegati della Dogana e quali delegati di marina » ed essi riceveranno una gratificazione non maggiore di lire 200. »

Anche questo emendamento non si diparte dallo spirito di economia a cui è informato il contro progetto della Commissione del Senato, perchè così non vi sarà la probabilità di creare degli impiegati nuovi, come delegati di marina, di cui non si saprà poi che fare. Vi sono gli impiegati della Dogana che, ripeto, sono i naturali amministratori della marina mercantile, quando manca il vice-consule, o l'applicato consolare; si può dunque mettere uno di essi per surrogare quest'ultimo, quando ne occorra il bisogno.

Senatore Mamell, Relatore. Le considerazioni del regio Commissario sono nello spirito della legge: apportano una vera e ben intesa economia senza danno del buon andamento del servizio; quindi la Commissione le accetta di buon grado.

Presidente. In questo modo l'articolo 4 si intenderà emendato in conformità della proposta del regio Commissario cioè invece di *ovvero a delegati*, si dirà *che quali delegati di marina riceveranno ecc.*

Se non vi sono osservazioni in contrario si intenderà approvato tale emendamento.

« Art. 5. Il personale dell'amministrazione della ma-

rina mercantile si compone di consoli, di vice-consoli e di applicati di prima, seconda e terza classe.

« Il numero, la graduazione, l'annuo stipendio del personale della marina mercantile e la sua ripartizione normale nei vari uffizi, sono fissati nella tabella annessa alla presente legge. »

Commissario Regio. Nel secondo inciso di questo articolo 5 è detto, « e la sua ripartizione normale nei vari uffizi sono fissati nella tabella annessa alla presente legge. »

Io domando al Senato di togliere le parole: *e la sua ripartizione normale nei vari uffizi*, perchè potrebbe il Ministero trovare conveniente di mettere un impiegato di più, o di meno, in tale o tale altro ufficio ed intanto non potrebbe farlo perchè vi si opporrebbe la tabella annessa alla presente legge.

Senatore Mamell, Relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario si intenderà approvato l'articolo colla proposta del regio Commissario.

« Art. 6. I consoli di marina sono capi dei rispettivi circondari.

« Ai circondari marittimi di Gaeta, Procida, Pizzo, Taranto e Alghero sono preposti vice consoli di prima classe, ai quali è attribuita l'autorità stessa dei consoli.

« Questi vice consoli assumeranno nei loro atti il titolo di vice console capo del circondario.

« In mancanza o impedimento del console, o del vice-consule che, nei circondari menzionati nel presente articolo, esercita l'autorità di console, ne fa provvisoriamente le veci l'impiegato più elevato in grado nell'ufficio. »

(Approvato.)

« Art. 7. Per il servizio speciale dei porti è stabilito un ufficio di capitaneria nei luoghi che saranno determinati per Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 8. Gli impiegati dell'amministrazione della marina mercantile a cominciare dal grado di applicato, ed i capitani ed altri ufficiali di porto saranno nominati dal Re sulla proposta del Ministro della marina. »

Commissario Regio. Io domanderei al Senato di aggiungere a questo articolo un capoverso il quale dicesse:

L'assegnazione ai vari uffizi è fatta dal Ministro di Marina.

Questo potrebbe sembrare forse soverchio, ma intanto è invalso il sistema di fare l'assegnazione dei Capitani ai diversi porti con Decreto Reale. Che la nomina dei gradi sia fatta dal Re, e che il Ministero assegni il personale ai diversi uffizi è cosa naturale; e quindi io prego il Senato di approvare la mia proposta con lo scopo di distruggere un'abitudine falsa.

Senatore Mamell, Relatore. La Commissione accetta

Presidente. Chi intende approvare la proposta del Commissario Regio, sorga.

(Approvato.)

« Art. 9. Gli uffizi della marina mercantile saranno provveduti d'inservienti, di guardiani di porto e di spiaggia, sott'ufficiali, marinari ed altri uomini di bassa forza a tenore del regolamento. »

Commissario Regio. Io propongo che invece di dire: « di guardiani di porto e di spiaggia » si dica solamente *di porto e spiaggia*, perchè il Decreto del dicembre 1863 ha abolito i guardiani di spiaggia.

Senatore Mameli, Relatore. La Commissione accetta.

Presidente. So non vi sono osservazioni in contrario si intenderà approvato l'articolo colla proposta fatta dal Commissario Regio ed accettata dalla Commissione.

« Art. 10. I sott'ufficiali e marinari addetti al servizio dei porti saranno sottoposti ad una ferma obbligatoria di servizio. La durata sarà quella che è stabilita per la marina attiva.

Commissario Regio. Io domando che dopo le parole *la durata sarà quella*, si aggiunga la parola *speciale*; poichè la marina ha due ferme: la ferma ordinaria si compie passando quattro anni sotto le armi, e rimanendo sino ai quarant'anni in congedo illimitato; la ferma speciale si compie rimanendo otto anni in servizio e poi interamente libero.

Lasciare i marinari in congedo illimitato per richiamarli al servizio in caso di bisogno è cosa di cui nella marina attiva non può prescindersi; ma nei porti trattati di un servizio sedentario, e non accadrà mai di dover richiamare il personale dei porti in congedo temporaneo, quindi trattandosi di un servizio nel quale per la sua natura conviene aver gente di lunga ferma, direi:

La durata sarà quella speciale che è stabilita per la marina attiva.

Senatore Mameli, Relatore. Era stata già adottata da me la proposta ed ora è accettata anche dalla Commissione.

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo 10 coll'aggiunta della parola *speciale*.

(Approvato.)

« Art. 11. Il personale dello stato maggiore dei porti, e quello della bassa forza obbligato alla ferma di cui all'articolo precedente, sarà sottoposto alle leggi penali e disciplinari in vigore per la marina militare. »

(Approvato.)

« Art. 12. Il servizio dell'amministrazione della marina mercantile in paese estero è affidato ai regi consoli ed agenti consolari. »

(Approvato.)

« Art. 13. I consoli di marina oltre alle incumbenze speciali che loro sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sulla sanità marittima e sulla marina militare, sono incaricati della parte esecutiva dell'amministrazione della marina mercantile, e del servizio delle spiagge ed altri luoghi di approdo compresi nel ri-

spettivo circondario, ai quali non fosse preposto uno speciale ufficio di porto. »

Commissario Regio. Domanderei al Senato che quest'articolo subisse una diversa redazione di pura forma, nel che sono anche d'accordo colla Commissione.

L'articolo è così concepito: *I consoli di marina oltre alle incumbenze speciali, ecc., sono incaricati della parte esecutiva dell'amministrazione della marina mercantile, ecc.*

Io metterei prima la seconda parte e direi:

I consoli di marina sono incaricati della parte esecutiva dell'amministrazione della marina mercantile, ecc., e poi: sono inoltre incaricati delle incumbenze speciali, ecc., locchè forma effettivamente l'accessorio e non il principale delle loro attribuzioni.

Senatore Mameli, Relatore. Le disposizioni dell'articolo sono le medesime, si dà solo un migliore ordinamento. Accetto senza difficoltà.

Presidente. Metto ai voti l'articolo con questa variazione.

(Approvato.)

« Art. 14. I vice-consoli di marina esercitano nel loro compartimento le incumbenze amministrative che non siano riservate dalla legge al console di marina. »

Commissario Regio. Io direi, *riservata dalla legge e dai regolamenti al console di marina.*

Senatore Mameli, Relatore. Accetto.

Presidente. Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 15. I consoli di marina esercitano le funzioni di ufficiale pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati dalla presente legge.

» Gli atti da essi ricevuti sono atti pubblici per gli effetti civili e penali.

» Questa disposizione si applica anche ai vice-consoli quando sono preposti ad un compartimento e adempiono le funzioni di console. »

Commissario Regio. Nel secondo alinea si dice: *Questa disposizione si applica anche ai vice-consoli, io aggiungerei: agli applicati ed a coloro che adempiono le funzioni di console.*

Senatore Mameli, Relatore. Accetto.

Senatore Duchoqué. Dicendosi *ed a coloro* forse si andrebbe troppo oltre; io credo che dovrebbero limitarsi ai vice-consoli.

Commissario Regio. Ho detto *ed a coloro* perchè potrebbe succedere che chi adempie le funzioni del console non fosse un vice console ma un applicato.

Senatore Duchoqué. Io credo che in una legge non si possa ammettere una disposizione così generica che concerne atti i quali fanno piena prova legale.

Commissario Regio. Il console alle volte può essere in permesso, e colui che gli succede in ufficio deve prendere il suo posto il quale non può rimanere vacante.

Il Ministero certamente nei consolati importanti terrà, oltre il console, un vice-console, od almeno un applicato di prima classe che possa surrogare il console nell'assenza, poichè è fuor di dubbio che non si può arrestare il servizio.

Senatore **Castelli E.** Le osservazioni del Commissario Regio sono giuste; ma si è soddisfatto al suo desiderio abbastanza quando è detto che ai vice consoli si applica la disposizione, perchè il Ministero in assenza del console non affiderà mai la direzione del circondario ad un impiegato di grado inferiore di applicato. Pare adunque sufficientemente provvisto al bisogno che non vi sia rischio di lasciare scoperta la direzione del circondario in assenza del console, perchè, ripeto, è certo che il Ministero agendo colla debita prudenza non lascerà che il console sia assente se non vi è a surrogarlo un vice-console o applicato; per tali motivi l'aggiunta proposta si potrebbe lasciare.

Commissario Regio. L'osservazione è giusta, ed ora rifletto che basterebbe si lasciasse solo la parola applicati.

Presidente. S'intende dunque approvato l'art. 15 coll'aggiunta della sola parola applicati.

« Art. 16. I delegati di marina eseguono nel loro distretto le incumbenze ad essi attribuite dai regolamenti ed affidate dai consoli o vice-consoli. »

(Approvato.)

« Art. 17. I capitani ed altri ufficiali di porto esercitano la loro autorità nel circuito del porto a cui sono addetti, comprese le rade, le spiagge, le calate, i moli, i ponti o scali situati nei luoghi medesimi, i fossi ed i canali navigabili che ne fanno parte. »

(Approvato.)

« Art. 18. I capitani ed altri ufficiali di porto debbono concertarsi col console di marina in quanto riguarda l'amministrazione marittima mercantile. »

(Approvato.)

« Art. 19. I capitani ed altri ufficiali di porto esercitano le funzioni di polizia giudiziaria loro commesse dalla presente legge; e nell'esercizio di tali funzioni possono richiedere direttamente la forza pubblica. »

(Approvato.)

« Art. 20. I capitani di porto sono arbitri necessari delle controversie non eccedenti il valore di lire duecento:

» a) Per danni cagionati dall'urto dei bastimenti, o nell'ancorarsi od ormeggiarsi, o nell'esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darseenè, e dei fossi del distretto;

» b) Per indegnità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a bastimenti pericolanti o naufragati;

» c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto. »

Commissario Regio. Chiedo la parola sull'articolo 20.

Accetto pienamente la redazione della Commissione, solamente entrando nelle stesse idee della Commissione che ha voluto agevolare certe cose puramente tecnici che, domando che all'alinea c) sia aggiunto: « come pure per noli o fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi, ed in genere degli ordigni per carenare, spalmare, raddobbare, alberare e disalberare bastimenti.

Il Senato vede che questa materia è affatto speciale e tecnica e che non può portare variazione allo spirito dell'articolo; non domando che sia elevato il limite di lire 200, ma solo di far risolvere queste questioni dall'autorità del capitano del porto.

Presidente. Prego la Commissione di volersi spiegare su quest'aggiunta.

Senatore **Castelli E.** Quanto a me non troverei difficoltà che si facesse quest'aggiunta; mi pare però che relativamente ai fitti, ciò non implichi una questione affatto tecnica.

Senatore **Mamell, Relatore.** Siccome gli oggetti indicati sotto la lettera c) ai quali il Regio Commissario vorrebbe estendere la disposizione eccezionale di cui in questo articolo, sono della natura stessa dei precedenti, cioè veramente tecnici, accetto la proposta ed è pur tale il voto della Commissione.

Presidente. Metto ai voti l'art. 20 con quest'aggiunta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 21. I consoli e vice-consoli di marina conoscono, nei limiti come sopra, delle controversie di cui all'articolo precedente, quando i fatti che vi danno luogo siano accaduti fuori dei limiti della capitaneria ed entro il rispettivo distretto.

(Approvato.)

« Art. 22. I capitani di porto, i consoli e vice-consoli di marina nelle controversie di cui sopra, provvederanno senza formalità di giudizio, sentite le parti, ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa quantunque debitamente chiamata.

» Essi dovranno fare di ogni cosa apposito verbale, a seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento che si avrà come titolo esecutivo.

» Contra di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello. »

(Approvato.)

« Art. 23. Nelle questioni eccedenti il valore di lire duecento i capitani del porto, i consoli e vice-consoli, nel caso previsto dall'articolo 21, devono adoperarsi per un amichevole accordo fra le parti, e questo non riuscendo, ne stenderanno un verbale, che colla perizia cui avessero stimato di procedere per l'accertamento dei fatti e col loro parere, trasmetteranno al Tribunale competente. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Forse non ci sarà mestieri, ma ad ogni modo per rendere chiara la legge domanderei di aggiungere dopo le parole *nelle questioni*, queste altre, di cui all'art. 20.

Si tratta di quelle questioni tecniche di cui poco anzi abbiamo discusso, e ciò per non lasciare indeterminata la cosa. Capisco che nello spirito della legge non si può fraintendere, ma per essere più esatti, invece di dire *nelle questioni*, in generale, *eccedenti il valore di lire 200*, direi *nelle questioni di cui all'articolo 20*.

È un miglioramento nel senso del progetto di legge se il Senato lo accetta.

Senatore Mameli, Relatore. Mi pare abbastanza chiaro il tenore dell'articolo, per non doversi dubitare che siano contemplate le controversie accennate nell'articolo 20; la Commissione non crede necessaria la proposta aggiunta.

Commissario Regio. Non insisto.

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo 23. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Titolo II.

Del servizio marittimo.

CAPO I.

Della gente di mare.

« Art. 24. La denominazione di gente di mare comprende tutte le persone le quali per la natura della professione marittima sono soggette alle discipline ad esse specialmente imposte dalla presente legge. »

(Approvato.)

Il Senato è così diradato che oramai pare conveniente rimandare la seduta a domani.

Domani dunque, alle due, seduta pubblica:

1. Per la discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione coi Paesi Bassi.

2. Pel seguito della presente discussione.

La seduta è sciolta (ore 5).